

Marineri, a' quali rispettivamente appartengono con tutto quel che di ragione di questi si trovasse in Bastimento, e non fosse di puro loro uso, non che il numero delle Botti, e Caratelli vuoti, quello delle Pezze di Formaggio, e dei Arnasi, o Ludri di Catrame colla precisa quantità delle Libbre di Pegola a peso Veneto, ciò che averà per conto della Dispensa, e Mesa, tutte le Lettere sì pubbliche, che private, che avesse, ed in somma tutto quello che si contenesse nel Bastimento, escludendo qualunque generica riserva.

II. Esibito che averà il Padrone, e Capitano, o Scrivano del Bastimento allo Scrivano dell' Offizio il Manifesto, dovrà sul momento di proprio pugno sottoscriverlo con giuramento, e caso non sapesse scrivere farà per equivalente comprovazione una Croce sotto al medesimo alla vista de' Testimonj, li quali Manifesti poi devono essere di giorno in giorno sottoscritti dall'Aggiunto alle Contumac.

III. Dovranno inoltre i Capitani, e Padroni provenienti da Luoghi liberi, i quali restano in grado di sospetto sino alla pratica, usare la diligenza più scrupolosa nel manifestare tutti gli Effetti di qualunque natura, onde si possano questi riscontrare con le Fedi di Sanità, o con le Polizze di Carico, e sia il Tribunale con tal confronto assicurato del Luogo della loro provenienza, e loro Imbarco, e possa con fondamento ac-

cor.